

circolare n° 3/2015

11/2/2015

**Oggetto: invio telematico modello CU (Certificazione Unica)**

Il D.lgs 175/2014, nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali a carico di persone fisiche ed imprese, ha introdotto il modello 730 precompilato, il quale sarà messo a disposizione ( a partire dal 15 aprile p.v.) dei contribuenti interessati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il datore di lavoro sarà tenuto a rilasciare al lavoratore copia cartacea della Certificazione Unica, entro il 28/2, come sempre, quest'anno si aggiunge l'obbligo, **di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 9 marzo 2015 i dati contenuti nella nuova "Certificazione Unica", la quale, a partire dal 2015, sostituirà:**

- il modello CUD rilasciato ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato e ai pensionati;
- le certificazioni rilasciate ai titolari di **reddito di lavoro autonomo**.

Tutti i sostituti d'imposta saranno tenuti ad adempiere a detto obbligo anche con riferimento ai **lavoratori autonomi**. *"Sono tenuti all'adempimento tutti i sostituti d'imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR n. 600 del 1973. L'obbligo telematico sorge quindi, oltre che per i lavoratori dipendenti e parasubordinati ed i pensionati, anche nei confronti di tutti quei lavoratori autonomi per i quali fino all'anno scorso veniva rilasciata la certificazione dei redditi di lavoro autonomo ( a titolo esemplificativo vi rientrano quindi i lavoratori autonomi che svolgono abitualmente una professione, i lavoratori occasionali, gli agenti o rappresentanti di commercio ecc. Per l'elenco completo dei percipienti interessati si rimanda alle istruzioni del modello pubblicate sul sito dell'[Agenzia delle Entrate](#), cliccare per accedervi".*

Tale scadenza ha natura perentoria, ed in caso di mancato o tardivo invio sarà applicata da parte dell'Agenzia delle Entrate una sanzione di € 100,00 con riferimento ad ogni modella CU non trasmesso o tardivamente inviato. Medesima sanzione sarà applicata anche in caso di errata comunicazione, salvo la possibilità per il sostituto di sanare l'errore attraverso l'invio, entro 5 giorni dalla scadenza, di una comunicazione *correttiva*.

Il nostro Studio provvederà ad inviare nei termini previsti all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica, con riferimento ai redditi di lavoro dipendenti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.